

NOTIZIARIO N. 15 - 15 APRILE 2022

EVENTI

<p>➤ DAL 23 APRILE</p> <p>➤ DAL 16 MAGGIO</p>	<p>ATTIVAZIONE DI STAGE GRATUITI.</p>  <p>➤ STAGE CORSO GREEN: Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia.</p> <p>➤ STAGE CORSO RED: Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili.</p>	<p>pag. 3</p>
---	--	---------------

AMBIENTE E SICUREZZA

	<p>Comunicazione O.R.SO. (Osservatorio dei Rifiuti Sovraregionale) per impianti di trattamento rifiuti siti nella regione Emilia Romagna: scadenza 31 maggio 2022.</p>	<p>pag. 4</p>
	<p>MUD 2022 riferito ai rifiuti gestiti nel 2021: scadenza fissata al 21 maggio p.v..</p>	<p>pag. 5</p>

CONVENZIONI

<p>◆ Convenzione Confimi Industria – FCA / Stellantis “tariffario aprile 2022”.</p>	<p>pag. 6</p>
---	---------------

FINANZA AGEVOLATA

	<p>Accesso agli strumenti di finanza agevolata: servizio di consulenza in collaborazione con Corporate Studio check-up gratuito!</p>	<p>pag. 9</p>
--	--	---------------

FORMAZIONE




	<p>Fondimpresa avviso 1/2022: Formazione e consulenza per l'innovazione digitale e tecnologica.</p>	<p>pag. 10</p>
	<p>FonARCom: aderisci al sistema di imprese di Sviluppo PMI per la Formazione Finanziata!</p>	<p>pag. 12</p>

SINDACALE E PREVIDENZIALE

<p>◆ Lesione della capacità professionale (demansionamento e perdita di chance) del lavoratore e trattamento fiscale del risarcimento del danno: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>pag. 13</p>
--	----------------





ATTIVAZIONE DI STAGE GRATUITI

- ➔ **Corso RED:** Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili
- ➔ **Corso GREEN:** Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia

<p>Caratteristiche stagisti:</p>	<p>Studenti che frequentano i corsi biennali ITS (Istruzione Tecnica Superiore); si tratta di <i>corsi di specializzazione post-diploma o post-laurea della durata di 2.000 ore.</i></p> <p>Lo stage per le aziende è gratuito. La copertura assicurativa è interamente a carico della Fondazione ITS TEC che gestisce il corso. Gli studenti hanno svolto il corso di sicurezza lavoratori rischio alto (16 ore).</p>
 <p>CORSO RED Renewable Energy Development</p> <p>Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili.</p>	<p>STAGE CORSO RED</p> <p>Periodo: dal 16/05/2022 al 16/09/2022 (400 ore) Partecipanti prima annualità e seconda annualità</p> <p>Possibili settori per lo svolgimento dello stage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione impianti energetici • Gestione impiantistica settore energetico (civile/industriale) • Manutenzione/installazione • Audit e verifiche Energetiche • Commerciale (ambito energia/impianti) • Impianti energia da rifiuti e sottoprodotti <p>Dettaglio dei contenuti del corso al link: https://www.itstec.it/corsi/red</p>
 <p>CORSO GREEN Gestione Rifiuti per Energy & Environment</p> <p>Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia.</p>	<p>STAGE CORSO GREEN</p> <p>Periodo: dal 23/04/2022 al 16/09/2022 (400 ore) Partecipanti prima annualità</p> <p>Possibili settori per lo svolgimento dello stage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione amministrativa dei rifiuti prodotti e/o smaltiti • Gestione fasi di raccolta del SGRU (Servizio Pubblico) • Impiantistica di recupero/smaltimento di rifiuti • Consulenza ambientale settore rifiuti • .Progettazione di base impianti e servizi • Gestione del recupero e riciclo di scarti, sottoprodotti e rifiuti <p>Dettaglio dei contenuti del corso al link: https://www.itstec.it/corsi/green</p>
<p>Per informazioni:</p>	<p>Tiziana Coppi Pieri - tel. 0544 280280 – tcoppi pieri@sviluppopmi.com</p>

**COMUNICAZIONE O.R.SO. (OSSERVATORIO DEI RIFIUTI SOVRAREGIONALE)
PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI SITI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
SCADENZA 31 MAGGIO 2022**

Da diversi anni, la Regione Emilia Romagna ha introdotto, con la Delibera Giunta Regionale 1 agosto 2016 n.1238 pubblicata sul BUR n.281 il 21/09/2016, **l'obbligo di comunicazione dei dati inerenti la gestione dei rifiuti da parte degli impianti di trattamento rifiuti tramite il portale web "O.R.SO." (Osservatorio dei Rifiuti SOvra regionale). Si ricorda che, fatte salve eventuali proroghe, tali dati, unitamente al file MUD relativo all'anno di riferimento, devono essere inviati entro il 31 maggio di ogni anno.**

Sono esentati da tale comunicazione unicamente i produttori di rifiuti che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti e che sono autorizzati ad effettuare, relativamente a tali rifiuti, operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare D15.

Riferimento:

<https://orso.arpalombardia.it/>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

**MUD 2022 RIFERITO AI RIFIUTI GESTITI NEL 2021
SCADENZA FISSATA AL 21 MAGGIO P.V.**

E' stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento Ordinario n. 4 il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 **"Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2022"**.

Ricordiamo che, in base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è stabilito in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e **quindi per la dichiarazione 2022 la scadenza è fissata al 21 maggio p.v..**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno corrente rimane articolato in 6 comunicazioni (rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, RAEE, rifiuti urbani, produttori AEE) che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
- gestori di impianti di smaltimento/recupero
- trasportatori conto terzi
- commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione)
- Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, il Conai e i Consorzi di filiera e i soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (autodemolitori)
- produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE) che dovranno effettuare la comunicazione annuale dell'immesso attraverso il sito del registro www.registroaee.it

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi.

Visto l'approssimarsi della scadenza, le imprese che intendono avvalersi del servizio di compilazione ed invio della pratica da parte dell'Associazione, per consentirne il corretto disbrigo in tempo utile, dovranno provvedere all'invio della documentazione necessaria al più presto, rivolgendosi a:

Rita Di Luciano



0544/280211



diluciano@confimromagna.it

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

STELLANTIS

**CONVENZIONE
CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS**

Con riferimento a quanto pubblicato nel nostro notiziario n° 7 del 18/02/2022, ricordiamo che Confimi Industria ha **rinnovato l'Accordo Quadro con FCA/Stellantis**, che avrà durata **sino al 31 dicembre 2022**, per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL



Di seguito si ricordano le principali caratteristiche:

- Brand ex FCA: Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional;
- Scontistiche dedicate agli associati Confimi Industria con una media del **20%** di sconto per le autovetture e del **30%** per i veicoli commerciali;
- Applicazione della scontistica previa presentazione del Certificato di adesione a Confimi Industria;
- La scontistica applicata non è cumulabile con altre promozioni;
- Accordo non cedibile senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

Si rammenta inoltre che Confimi Industria è parte del Programma Privilege che consente ai dipendenti della Confederazione di beneficiare di un bonus di sconto, da considerare ad integrazione delle eventuali promozioni in essere nelle Concessionarie della rete commerciale FCA/Stellantis.

Per poter fruire del suddetto sconto sarà sufficiente collegarsi al seguente link:

<https://dpromo.fiat.it/privilegeprogram>

Riportiamo di seguito il tariffario riferito al mese di aprile 2022:

Per informazioni e per il rilascio dell'attestato di adesione a Confimi contattare l'Area comunicazione e sviluppo dell'associazione:

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli



0544/280216



338/6644525



ceccarelli@confimioromagna.it

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI APRILE 2022

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X	16,0	Extra 2% solo versioni Cross, Sport, Google, Yach Club Capri e Red
	500L	17,0	
	500L ULYSSE BEV	15,0	
	500	15,0	
	500 Elettrica	9,0	
	PANDA	18,0	
	TIPO HB - SW - Sedan	15,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500	14,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	YPSILON	17,0	Extra 1% per allestimento speciali

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIA	20,0	Extra 2% in caso di permuta e rottamazione
	STELVIO	20,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
	COMPASS	15,5	N.2 tagliandi inclusi
	COMPASS PHEV	15,0	N.2 tagliandi inclusi
	Escluse Sport	20,5	N.2 tagliandi inclusi
	RENEGADE PHEV	15,0	N.2 tagliandi inclusi
	WRANGLER	12,5	N.2 tagliandi inclusi
	WRANGLER PHEV	11,5	N.2 tagliandi inclusi

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT PRO	PANDA VAN	14,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	500L PRO	21,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	FIORINO	28,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DOBLO' CARGO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	TALENTO	23,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO	21,0	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	SCUDO BEV	16,0	-
	DUCATO	28,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO serie 8	27,5	Extra 2% in caso di permuta/ rottamazione
	DUCATO Elettrico	17,5	-

* Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.

**ACCESSO AGLI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA:
SERVIZIO DI CONSULENZA IN COLLABORAZIONE CON CORPORATE STUDIO
[CHECK-UP GRATUITO!](#)**

Confimi Romagna, grazie all'ormai consolidata collaborazione con la società **CORPORATE STUDIO**, offre un **servizio di consulenza in materia di finanza agevolata** con l'obiettivo di consentire alle imprese associate di **cogliere le opportunità offerte dalle norme di incentivazione nazionali, regionali e provinciali**.

- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
- Credito d'imposta per ricerca, sviluppo innovazione e design
- Credito d'imposta per la formazione 4.0
- Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2022
- Credito d'imposta per materiali di recupero (prodotti e imballaggi) 2019 e 2020
- Patent - Box
- Nuova Sabatini
- Fondo per l'imprenditoria femminile
- Bando ISI INAIL 2021
- **Simest: finanziamenti e contributi a fondo perduto per transizione digitale, e-commerce, fiere e internazionalizzazione delle PMI**
- **Bandi "negoziali": Accordi per l'Innovazione e Contratti di Sviluppo**
- **Fondo Energia della Regione Emilia-Romagna**

Il servizio si svolge con le seguenti modalità:

- analisi preliminare dei fabbisogni aziendali e dei progetti di sviluppo e di investimento
- individuazione delle opportunità di agevolazione previste dalle normative vigenti
- formulazione e presentazione della domanda di finanziamento e/o di contributo
- monitoraggio dell'iter burocratico della pratica di agevolazione fino all'esito conclusivo
- assistenza per la gestione tecnico-amministrativa della fase di rendicontazione finale

CONTATTACI PER FISSARE UN INCONTRO:
Corporate Studio realizzerà un check-up gratuito
della tua azienda evidenziando
opportunità e possibili ambiti di intervento

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it

<p><i>Newsletter</i></p> <p><i>15 aprile 2022</i></p>	<p align="center">FONDIMPRESA AVVISO 1/2022</p> <p align="center">Formazione e consulenza per l'innovazione digitale e tecnologica</p> <p align="center">Raccolta adesioni per:</p> <p align="center">PIANI AZIENDALI PER PMI</p> <p align="center">PIANO PER LA FILIERA ALLARGATA AGROALIMENTARE</p> <p align="center">PIANO PER LA FILIERA ALLARGATA MECCANICA</p>
<p>OBIETTIVO</p>	<p>Progetti di innovazione digitale e/o tecnologica che comportino l'introduzione di nuovi prodotti e/o processi, o un notevole miglioramento di quelli esistenti.</p> <p>Sono ammissibili i processi di miglioramento tecnologico, inclusi cambiamenti nelle attrezzature, nelle tecniche, nei software</p>
<p>PIANI AZIENDALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 50.000 euro di contributo ad azienda • 250 ore di formazione • Obiettivi e contenuti definiti in maniera personalizzata in base alle esigenze dell'azienda • Aziende di qualsiasi settore • L'azienda anticipa i costi di formazione e poi ottiene il rimborso
<p>PIANO PER LE AZIENDE DELLA FILIERA ALLARGATA DELL'AGRIFOOD <i>(produttori, consumatori, trasportatori, packaging, etichettatura,...)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Da un minimo di 48 ad un massimo di 100 ore ad azienda • Area tematica: la blockchain a servizio della supply chain, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale • Nessun costo né anticipo per l'azienda
<p>PIANO PER LE AZIENDE DELLA FILIERA ALLARGATA DELLA MECCANICA <i>(meccanica, legno, produzione di qualsiasi bene o servizio)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 50 ore ad azienda • Area tematica: l'innovazione di processo in impresa, industria 4.0, la cultura della trasformazione digitale, IoT, Big Data • Nessun costo né anticipo per l'azienda

**VINCOLI ED
OPPORTUNITA'**

- L'Azienda non deve aver partecipato all'AVVISO 1/2021 DI FONDIMPRESA
- Il consulente ed il calendario saranno scelti dall'Azienda
- Modalità formativa (AULA, TRAINING ON THE JOB, FORMAZIONE A DISTANZA) e sede scelte dall'Azienda
- MINIMO 2 PARTECIPANTI per corso (OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI)
- I Piani Aziendali: riservati a PMI
- I Piani di filiera: destinati ad Aziende di qualsiasi settore e dimensioni (piccole medie e grandi imprese)

RISORSE DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO

PER INFO

Per info:

Dott.ssa Valentina Balzano vbalzano@sviluppopmi.com

Dott.ssa Silvia Casali scasali@sviluppopmi.com

<p><i>Newsletter</i></p> <p><i>15 aprile 2022</i></p>	<p align="center">FONARCOM</p> <p align="center">ADERISCI AL SISTEMA DI IMPRESE DI SVILUPPO PMI PER LA FORMAZIONE FINANZIATA</p>
<p>OBIETTIVO</p>	<p>L'adesione al Fondo FONARCOM e, nello specifico, alla SDI promosso da SVILUPPO PMI consentirà di finanziare per le Aziende aderenti tutta la formazione per i dipendenti, compresa quella obbligatoria per la sicurezza sul lavoro</p>
<p>VANTAGGI E OPPORTUNITA'</p>	<p>Le Aziende aderenti potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalizzare la formazione/consulenza: l'azienda può scegliere il docente, la sede, il calendario • Sviluppare qualsiasi area tematica di interesse aziendale, competenze tecniche e trasversali • Finanziare formazione interna: dipendente senior che forma dipendente junior • Fare formazione in aula virtuale o in presenza • Formare lavoratori stagionali in un periodo antecedente all'assunzione (es. formazione professionalizzante o formazione sicurezza generale e specifica obbligatoria) • Non è necessario l'accordo sindacale aziendale per accedere al finanziamento
<p>COME E QUANDO</p>	<p>L'adesione è GRATUITA e REVOCABILE e può essere espressa in qualsiasi mese dell'anno attraverso il modello Uniemens, inserendo i codici: REVO FARC</p>
<p>COSTI</p>	<p>NESSUNO!</p> <p>Le aziende versano una quota – lo 0,30% della retribuzione dei lavoratori – all'INPS come “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”.</p> <p>Con l'adesione ad un Fondo Interprofessionale è possibile “destinare” queste somme dall'INPS al Fondo prescelto ed in tal modo, senza alcun onere aggiuntivo, l'Azienda può realizzare la formazione dei dipendenti in modo gratuito.</p> <p>I costi di Sviluppo PMI per l'analisi del fabbisogno, la progettazione, la gestione e rendicontazione sono ricompresi nel finanziamento del Fondo FonARCom e dunque pari a zero per l'azienda.</p>
<p>PER INFO ED ADESIONI</p>	<p>Per info: Dott.ssa Silvia Casali scasali@sviluppopmi.com tel 0544 280 280 cell . 3402512479</p>

**LESIONE DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE (DEMANSIONAMENTO E PERDITA DI CHANCE)
DEL LAVORATORE E TRATTAMENTO FISCALE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con una richiesta d'interpello recante: "Demansionamento - Perdita di chance - Articolo 6, comma 2, del TUIR", è stato esposto all'Agenda delle Entrate il seguente

QUESITO

La Società istante rappresenta di aver corrisposto, a titolo di **risarcimento per demansionamento**, a favore di un ex dipendente la somma di Euro 28.507,40, a seguito di una sentenza del Tribunale - Sezione Lavoro (sentenza n. .../... del .../.../...).

La questione nasce dal ricorso presentato contro la Società dall'ex dipendente al fine di accertare il trentennale demansionamento operato ai suoi danni e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, biologico, morale nonché esistenziale causato.

Il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, ha riconosciuto al ricorrente di aver subito un danno alla sua professionalità quale conseguenza del demansionamento, mentre ha negato il riconoscimento del danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale.

Pertanto, la Società è stata condannata, a titolo di risarcimento del danno in favore del ricorrente, al pagamento, determinato in via equitativa, della somma di Euro 16.000,00 oltre rivalutazione e interessi dalla data di cessazione della condotta lesiva, nonché al rimborso delle spese di lite. Nel 2020, la Società, rinunciando a proporre appello avverso la predetta sentenza, ha corrisposto all'ex dipendente la somma complessiva di Euro 28.507,40.

Sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno oltre che sugli accessori, la Società istante ha operato, prudenzialmente, la ritenuta di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, e ha provveduto al versamento della stessa entro il 16 del mese successivo all'erogazione delle somme e al rilascio della CU 2021.

In data 30 dicembre 2020, **il dipendente ha notificato alla Società un atto di precetto** ai sensi dell'articolo 480 c.p.c., affinché gli venisse corrisposta la somma di Euro 7.203,67, pari alla differenza tra quanto liquidato con la sentenza e quanto effettivamente ricevuto, **contestando l'applicazione delle ritenute alla fonte, in quanto le somme ricevute non sarebbero assoggettabili a tassazione.**

La Società non ritenendo opportuno instaurare un nuovo contenzioso non ha presentato opposizione avverso tale precetto e ha corrisposto al proprio dipendente quanto richiesto.

Ciò posto, la Società chiede:

- se l'importo versato a titolo di risarcimento per demansionamento, sia volto a reintegrare il c.d. danno emergente e, pertanto, privo di rilevanza reddituale e impropriamente assoggettato a ritenuta; o diversamente sia volto a reintegrare il c.d. lucro cessante, con piena rilevanza reddituale e, pertanto, correttamente assoggettato a ritenuta;
- nel caso in cui l'importo fosse privo di rilevanza reddituale, le modalità con le quali possono essere recuperate le ritenute versate;

e prospetta questa **SOLUZIONE INTERPRETATIVA**:

La Società ritiene che, in linea con l'orientamento interpretativo più recente, l'importo liquidato sia qualificabile come danno emergente. In particolare, il demansionamento subito dal proprio dipendente ha determinato l'obbligo di risarcimento del c.d. "danno da dequalificazione professionale" e cioè un danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità. Pertanto le somme erogate dalla Società non assumono rilevanza reddituale essendo volte a reintegrare il patrimonio del dipendente. La Società evidenzia che ha applicato la ritenuta alla fonte, in via prudenziale, stante il rischio di errore di qualificazione giuridica della fattispecie e, per l'effetto, il rischio di irrogazione di sanzioni in caso di mancata applicazione e versamento delle ritenute. Pertanto, la Società ritiene di poter recuperare la ritenuta erroneamente versata in sede di presentazione del modello 770/2021 relativo all'anno di imposta 2020.

Qui sotto la risposta dell'Amministrazione finanziaria 8/4/2022 n. 185, ossia il

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede che *"I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, (...), e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati"*.

Al riguardo, in diversi documenti di prassi è stato precisato che **devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. *lucro cessante*) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.**

Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. *danno emergente*) (cfr. risoluzione 24 maggio 2002, n. 155/E, 7 dicembre 2007, n. 356/E, 22 aprile 2009, n. 106/E, 15 febbraio 2018, n. 16/E).

In linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. *lucro cessante*) e di conseguenza vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione.

In tema di demansionamento, occorre distinguere il danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di

guadagno (cfr. Cass., Sez. lav., 12/06/2015, n. 12253; 10/06/2004, n. 11045; 8/11/2003, n. 16792), da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (cfr. Cass., Sez. Un., 24/03/2006, n. 6572; Cass., Sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; 19/12/2008, n. 29832), sia infine la lesione arrecata all'immagine professionale e alla dignità personale del lavoratore (cfr. Cass., Sez. lav., 3/05/2016, n. 8709; 20/02/2015, n. 3474; 4/03/2011, n. 5237).

In particolare, come evidenziato nella risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E, la Corte di Cassazione con sentenza 23 settembre 2008, n. 28887 ha accolto il ricorso di un contribuente fondato sulla tesi secondo cui la somma liquidata **“non è soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresenta alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine derivato dal demansionamento”**.

Per quanto riguarda in particolare, **le somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette “chance professionali” ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa è stato chiarito che le stesse non sono imponibili**.

A parere della Suprema Corte, **“posto che la chance è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza”** (Cass. civ. Sez. III, 21 luglio 2003, n. 11322; Cass. civ. Sez. III, 7 luglio 2006, n. 15522; Cass. civ. Sez. III Sent. 25-05-2007, n. 12243).

Nel ribadire come la perdita di chance, quale elemento di danno emergente che non assume rilevanza ai fini fiscali, debba poter essere concretamente provato dal contribuente, la Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 24-03-2006, n. 6572) ha puntualmente chiarito che il risarcimento “non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta a una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.

Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente a opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore”.

Da ciò deriva che le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente **solo ove l'interessato abbia fornito - in conformità alle indicazioni della Suprema Corte - prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare di tale danno.**

Sull'argomento, di recente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 7 febbraio 2019, n. 3632, ha ribadito che "il titolo al risarcimento del danno, connesso alla "perdita di chance", non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale" (cfr. Cass. n. 11322/2003).

Nella medesima ordinanza viene messo in rilievo che *"il giudice del lavoro ha riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno emergente (consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegate complessivamente alla progressione di carriera) e, per la quantificazione dell'importo dovuto, ha fatto ricorso al criterio di valutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio non conseguito"*.

La Suprema Corte ha ritenuto, inoltre, che *"tale criterio rileva ai limitati fini della determinazione del quantum e non è idoneo a mutare il titolo dell'attribuzione, la quale non è riconducibile all'art. 6 T.u.i.r., perché non ha natura reddituale e non è sostitutiva del reddito non percepito"*.

Nel caso di specie, nella sentenza di condanna dell'istante al pagamento delle somme in esame all'ex dipendente, il giudice adito ha evidenziato come dalla espletata istruttoria orale emerge che sebbene nel 1987, da una precedente sentenza, era stato giudizialmente accertato che le mansioni di archivista erano inferiori rispetto a quelle professionalmente spettanti al ricorrente, esse sono state mantenute dalla società datrice per tutto il resto del rapporto di lavoro, circostanza sostanzialmente riconosciuta dalla stessa Società istante; ciò, ad avviso del giudice, ha rappresentato indubbiamente una lesione della capacità professionale del lavoratore.

Tale sentenza, quindi, evidenzia come il lavoratore abbia adempiuto all'onere di allegazione circa il danno alla professionalità, mentre la quantificazione del danno è stata determinata dal giudice in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c.; al fine di evitare una statuizione arbitraria è stato preso come criterio di riferimento la liquidazione contenuta nella precedente sentenza del 1987, applicando i dovuti incrementi, considerando la lesione alla professionalità per tutto il rapporto di lavoro.

Si ritiene, pertanto, in linea con la prassi citata, che **le somme liquidate** in via equitativa dal Tribunale adito, **a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, e pertanto non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte** ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Pertanto, avendo l'istante già restituito le ritenute in oggetto all'ex dipendente, potrà recuperare detto importo presentando la dichiarazione integrativa del Modello 770/2021 relativo all'anno di imposta 2020.

A tal fine, nel frontespizio del modello 770/2021 integrativo andrà inserito il protocollo della dichiarazione che si intende rettificare e nel quadro ST andrà indicato il versamento effettuato erroneamente, inserendo nella seconda colonna “*Ritenute operate*” l’importo 0. Nel quadro SX potrà, quindi, essere fatto valere il credito inserendo la somma versata erroneamente nel rigo SX1 colonna 2 “*Versamenti in eccesso*” e cumulata nel rigo SX4 colonna 4 “*Credito risultante dalla presente dichiarazione*”, indicando poi in colonna 5 quanto di essa è già stato utilizzato in compensazione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.